



**CITTA' DI TORINO**  
**DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI**  
**Ufficio Contenzioso - Privacy**

**CIRCOLARE N. 51**  
***Informativa***

OGGETTO: Materie Complementari.  
*Disposizioni generali in materia di protezione dei dati personali.*

Si rammenta che la violazione delle norme del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice della Privacy) comporta l'applicazione di sanzioni di natura amministrativa e penale e si invitano i responsabili di reparto a vigilare sull'osservanza delle regole poste dal legislatore a tutela della protezione dei dati personali.

Il Corpo di Polizia Municipale è titolare del trattamento dei dati indispensabili per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Tuttavia, nel trattare i dati (ove per trattamento deve intendersi qualunque operazione concernente la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, nonché la visione di immagini videoregistrate), il soggetto pubblico deve osservare i presupposti ed i limiti stabiliti dal Codice della Privacy nonché dalla legge e dai regolamenti.

Vi sono alcuni principi generali che, sebbene già oggetto di trattazione da parte di precedenti documenti del Corpo (circolare n. 102/2008 "Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 109; circolare n. 134/2008 "integrazione alla circolare del Corpo n. 102/08; circolare n. 115/2010 "videosorveglianza"; "adozione delle misure di sicurezza per la custodia dei documenti contenenti dati personali", comunicazione n. 60/12 "videoriprese delle attività del Corpo da parte di terzi") è bene richiamare in quanto applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici.

Si parta dal presupposto che chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (Artt. 1, 2 e 4 Codice della Privacy)

I dati personali devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati (Art. 11 Codice della Privacy).

Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Il trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente. La comunicazione ad altri enti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento o, in mancanza, quando

è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

La comunicazione o la diffusione ai privati sono ammesse unicamente se previste da una norma di legge o di regolamento.

Il trattamento di dati sensibili è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge. Il trattamento di dati giudiziari è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante. In ogni caso i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi. Resta fermo il principio secondo cui la diffusione di dati sensibili e giudiziari è ammessa solo se prevista da espressa disposizione di legge. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi. (Artt. 18, 19, 20, 21, 22 D.L.vo 196/2003)

Per ragioni gravi ed eccezionali il Codice della Privacy fa salva per i soggetti pubblici la comunicazione o diffusione di dati quando sono preminenti *ragioni di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione accertamento o repressione di reati* (Art. 25 comma 2) .

Le operazioni di trattamento possono essere effettuate dagli appartenenti al Corpo di P.M. in quanto incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile attenendosi alle istruzioni impartite.

In particolar modo l'incaricato deve mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni applicando le misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta dei dati.

Per le misure di sicurezza appropriate si rinvia a tutti gli atti relativi adottati dal Responsabile al trattamento, sia per quanto riguarda il trattamento dati che la video sorveglianza, e consegnate a tutti gli incaricati nominati per il trattamento dati.

Adeguata informativa ai sensi dell'art.13 del Codice Privacy viene costantemente aggiornata e diffusa a tutti gli uffici, nuclei e sezioni del Corpo.

Ritenendo verosimile che gli episodi riguardanti la materia della privacy che coinvolgono, a vario titolo, gli appartenenti al Corpo di P.M. di Torino siano destinati ad aumentare nel tempo, si invita a porre in essere ogni attività, anche a carattere ricorrente, ed ogni controllo volto a garantire la rigorosa osservanza di quanto esposto.

A tale scopo, si invita a rivolgersi, per ogni ulteriore approfondimento e prima dell'adozione di eventuali iniziative in argomento, al personale dell'Ufficio Contenzioso - Privacy appositamente incaricato e specializzato in materia.

LM/as

Addi, 09/05/12

F.to Il Dirigente di P.M.  
dott. Giovanni ACERBO